



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza 152/2011 - Decisione del 18/04/2011 - Deposito del 21/04/2011</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali - Art. 1, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Siciliana – Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché del principio di leale collaborazione. Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 recante <i>“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali”</i> nella parte in cui stabilisce che, <i>«al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi, la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»</i>; è, altresì, illegittimo il secondo periodo, laddove, disponendo che <i>«le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»</i> detta una disciplina specifica volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati, prevedendo una generica riserva all'erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme in tal modo recuperate. La norma censurata infatti lede l'autonomia finanziaria della Regione siciliana, garantita sia dagli artt. 36 e 37 dello Statuto che dall'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al D.P.R. n. 1074/65 . In particolare</p>



	<p>ove si tratti di crediti d'imposta illegittimamente impiegati, di cui la norma in esame intende agevolare il recupero, è alla Regione siciliana – alla quale l'Agenzia delle entrate deve trasmettere i dati inerenti appunto ai crediti d'imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi sul territorio regionale – che spetta, non solo provvedere al detto recupero, ma anche acquisire il gettito da esso derivante, posto che tale gettito, lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale, non è altro che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei casi nei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b>  Artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana;  Artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.</p>
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b>  Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali - Art. 2, comma 2-undecies del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Siciliana - Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché del principio di leale collaborazione. Manifesta infondatezza.</p> <p><b>Testo</b>  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione, stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2, venga destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso sul proprio territorio. Oggetto della definizione agevolata di cui al predetto art. 2, comma 2-septies, sono solo le controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione (le cui quote sono state acquisite da Equitalia a seguito della riforma del sistema della riscossione) e l'amministrazione finanziaria, precisamente individuate dal medesimo art. 2, comma 2-septies. Tali controversie devono essere <i>«pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, [...] nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione»</i> (così il comma 2-septies). Il riferimento alle dette attività e soprattutto la precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata, dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale.  Dette controversie, infatti, attengono o alla contestazione di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell'ambito di giudizi di responsabilità contabile (art.</p>



	<p>5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), o alla contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità contabile o ancora alla richiesta, rivolta dalle predette ex concessionarie all’amministrazione finanziaria, di rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all’erario e poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Si tratta, comunque, di casi tutti di controversie che, pur diverse, non attengono a questioni inerenti alla riscossione di un tributo erariale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b>  Artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana;  Artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.</p>
<b>Massima 3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali - Art. 2, comma 2-octies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Siciliana - Violazione del principio di leale collaborazione. Manifesta infondatezza</p> <p><b>Testo</b>  Non è fondata, con riferimento al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-octies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 che reca la disciplina delle modalità di attuazione della disposta riserva all’erario statale del maggior gettito derivante dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2.  Ed, infatti, l’attuazione del principio di leale collaborazione è richiesta dalle norme statutarie e di attuazione, secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale individuate «nuove entrate tributarie» alle quali sia apposta la «clausola di riserva all’erario» e risulti, tuttavia, complessa la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle «nuove entrate tributarie» e gettito derivante dalle «vecchie» entrate tributarie riscosse sul territorio regionale.  Nella specie il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Posto, quindi, che non si tratta di entrate tributarie, né nuove, né preesistenti, non sussiste la pretesa violazione dell’art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965.</p>
<b>NOTE:</b>	<p>Parametri costituzionali:  Principio di leale collaborazione</p>
<b>Massima 4:</b>	<p><b>Titolo</b>  Imposte e tasse - Finanza regionale - Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie</p>



internazionali e nazionali - Art. l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 nella parte in cui, prevedendo la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie indicate, in specie, alla lettera b), stabilisce che le maggiori entrate così acquisite affluiscono al fondo erariale di cui all'art. 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Siciliana - Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Illegittimità costituzionale.

### **Testo**

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010 che disciplina la definizione agevolata delle «*controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione*», «*che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio*», prevedendone l'estinzione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della relativa controversia e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.

Tale previsione ha ad oggetto controversie tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione di tributi erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano e che trovano il loro presupposto nell'esistenza di un rapporto tributario, la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. La previsione di una simile agevolazione fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, incide inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane, che ne subiscono le conseguenze proprio in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Ne deriva che la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate nuove".

### **NOTE:**

#### **Atti oggetto del giudizio**

decreto legge 25/03/2010 n.40 art.3 co.2  
legge 22/05/2010 n.73

#### **Altri parametri e norme interposte**



decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.1074 art.2

**Redattore: Beatrice Fiandaca**



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
tel 091.7074 - fax 091.7074827 - e.mail @ull.regione.sicilia.it